REGOLAMENTO (CEE) N. 3053/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1980 per i tonni destinati all'industria conserviera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che vengano fissati annualmente, per i prodotti elencati, fra l'altro nell'allegato III, lettera A, dello stesso regolamento, prezzi di riferimento validi per la Comunità ;

considerando che i prezzi di riferimento validi per la campagna di pesca 1979 sono stati fissati, per i tonni destinati all'industria conserviera, con regolamento (CEE) n. 3003/78 della Commissione del 18 dicembre 1978 (3) ;

considerando che all'articolo 19, paragrafo 2, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono precisati i criteri cui occorre attenersi nel fissare il prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato III, lettera A ; che, sulla base di tali criteri, i prezzi di riferimento in causa vengono fissati ai livelli definiti nel presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i tonni, freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti di cui alla voce 16.04 (sottovoce 03.01 B I c) 1 della tariffa doganale comune), sono fissati, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1980, agli importi seguenti :

Prodotti	Prezzo di riferimento (in ECU/t)		
	interi	senza visceri e branchie	altri
Tonni albacora di peso non superiore a 10 kg cadauno	544	620	675
Tonni albacora di peso superiore a 10 kg cadauno	598	682	742
Alalonga di peso non superiore a 10 kg	870	993	1 080
Alalonga di peso superiore a 10 kg cadauno	681	776	844
Altre specie di tonni	381	434	473

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 38.